



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01-08-2016 (punto N 36)**

Delibera N 816 del 01-08-2016

*Proponente*

FEDERICA FRATONI  
VITTORIO BUGLI  
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Giovanni MASSINI*

*Estensore Giovanni MASSINI*

*Oggetto*

Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	MONICA BARNI	

*Assenti*

STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B
C	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato C

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Direzione Generale	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale) parte III “ Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche” del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

Visti in particolare gli art. 95 (pianificazione del bilancio idrico) 96 (modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) art. 98 (risparmio idrico), 119 (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici), 144 (tutela e uso delle risorse idriche) 154 (tariffa del servizio Idrico Integrato) 167 (usi agricoli delle acque);

Visto il DM 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il DM 31.07.2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11 comma 1 lettere a) b) c) d) h) e comma 2, art. 12 e art. 13;

Vista la legge regionale 18/02/2005, n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali;

Visto il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)”;

Visto il piano di tutela delle acque della regione toscana approvato con D.C.R.T. n° 6 del 25.01.2005, e successive integrazioni del quadro conoscitivo;

Visto il piano stralcio bilancio idrico del bacino del Fiume Arno adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 214 del 21 dicembre 2010;

Visto il piano stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli adottato con delibera n° 169 del 21 dicembre 2010 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio;

Visto il Piano di Gestione delle acque del distretto dell'Appennino settentrionale, il cui aggiornamento è stato approvato con delibera del comitato istituzionale n. 234 del 3 marzo 2016;

Visto il Piano di Gestione delle acque del distretto dell'Appennino centrale il cui aggiornamento è stato approvato con delibera del comitato istituzionale del 3 marzo 2016;

Visto il piano di gestione del Distretto Idrografico Pilota del fiume Serchio, il cui aggiornamento è stato approvato con delibera del comitato istituzionale n. 183 del 3 marzo 2016;

Vista la DGRT n. 815 del 01/08/2016 di approvazione del regolamento regionale "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 lettere a) b) c) d) h) e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua";

Considerato che il regolamento stabilisce agli articoli 14, 15, 16 e 17, in attuazione dell'art.13 della legge regionale n.80/2015, i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12 della l.r.80/2015 nonché, per ogni categoria di uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica;

Visto in particolare l'articolo 14 comma 1 del regolamento, secondo cui sono parametri di riferimento per il calcolo del canone, il canone unitario di concessione (CUC), il canone minimo forfettario (CMF) la portata soglia (PS) nonché la portata di concessione (PC), come definiti all'articolo 2, comma 1, dello stesso regolamento;

Visto l'art.13 della l.r.80/2015, secondo il quale la Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, in relazione a ciascuna categoria di uso:

- i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11 comma 1 lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell'uso domestico;
- l'entità delle riduzioni e/o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalità stabilite dal regolamento;
- la decorrenza e le modalità di pagamento dei canoni annui nonché le relative modalità di riscossione dei medesimi;

Considerato che la portata di concessione è stabilita all'interno del disciplinare di concessione e che la portata soglia è ricavabile dal rapporto tra canone minimo forfettario e canone unitario di concessione, per cui si rende necessaria la sola definizione degli ultimi due parametri;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del regolamento, il canone unitario di concessione è determinato per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015 anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi;

Considerato che gli importi del CUC e del CMF dovrebbero essere definiti anche in funzione al recupero dei costi delle misure necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici, come derivanti dall'analisi economica dei piani di gestione dei distretti idrografici;

Considerato che le richiamate analisi economiche, non forniscono al momento un quadro aggiornato dei dati e delle variabili da valutare ai fini della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) degli utilizzi idrici, in stretta correlazione con l'analisi degli impatti e tenuto conto del contesto ambientale e socio-economico, nonché delle condizioni geografiche e climatiche del territorio di riferimento;

Preso atto pertanto che allo stato attuale non sussistono le condizioni per una verifica dell'internalizzazione degli costi ambientali e della risorsa che -sulla base di una puntuale ricognizione dei costi delle misure per il ripristino, mantenimento e miglioramento ambientale, nonché una ricognizione delle inefficienze strutturali del sistema degli usi della risorsa idrica - consenta di determinare adeguatamente il contributo al recupero dei costi da imputare in quota parte ai canoni delle utenze per i vari usi dell'acqua;

Ritenuto comunque che in coerenza con il principio di chi inquina paga e di chi utilizza paga, il valore dei canoni unitari (CUC) e forfettari (CFM) debbano essere definiti sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti dei prelievi sui corpi idrici, attribuendo importi maggiori alle categorie di uso maggiormente impattanti sui corpi idrici, nonché sulla base dei costi della risorsa, ovvero delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse;

Viste le categorie d'uso delle acque, come definite dall'articolo 3 del regolamento;

Considerato che l'uso agricolo, pur essendo impattante sullo stato dei corpi idrici, costituisce nel territorio regionale un'utenza complessivamente a bassa entità di prelievo rispetto agli altri usi e contribuisce al recupero dei costi ambientali attraverso l'attuazione delle misure di tutela delle acque volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui ai piani di gestione dei distretti idrografici, quali i piani di azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

Considerato che l'uso potabile, pur essendo di primaria necessità, e pur contribuendo al recupero dei costi ambientali attraverso l'attuazione delle misure di tutela delle acque volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui ai piani di gestione dei distretti idrografici, attraverso gli oneri derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, costituisce nel territorio regionale un'utenza complessivamente ad altissima entità di prelievo rispetto agli altri usi rendendo loro disponibile una quota residuale di risorsa idrica, inferiore ai fabbisogni e che pertanto, per questa categoria uso, si rende necessario un recupero dei costi della risorsa;

Considerato che l'uso per la produzione di beni e servizi costituisce un'utenza complessivamente ad alta entità di prelievo, ben più rilevante dell'uso agricolo, per la diffusione sul territorio di piccole aziende idroesigenti, nonché, in alcune aree, per la presenza di grosse aziende idroesigenti, a differente impatto sullo stato dei corpi idrici;

Ritenuto pertanto opportuno differenziare, all'interno della categoria, aziende ad impatto moderato, che prelevano un basso quantitativo di risorsa idrica, da quelle ad elevato impatto, il cui fabbisogno incide sulla disponibilità idrica per gli usi potabili ed agricoli, suddividendola in tre fasce di prelievo, alle quali far corrispondere valori diversi di CUC e CMF;

Considerato, che per l'uso sopracitato, la revisione e l'omogeneizzazione degli importi del CUC e del CMF vigenti nell'anno 2015 nei vari ambiti territoriali della Regione effettuata nel rispetto dei criteri già citati, avrebbe portato ad uno squilibrio tra aziende a maggiore e minore impatto sulla risorsa idrica, contravvenendo ai criteri di cui al regolamento, in ragione del fatto che le piccole aziende avrebbero pagato un unico CMF, molto elevato, e pertanto non vi sarebbe stata proporzionalità tra i quantitativi richiesti e gli importi del canone;

Ritenuto pertanto opportuno derogare alla formula di calcolo del canone, come prevista dal regolamento adottando per le due fasce a minor impatto solo l'importo del CMF con valori modulati in funzione dell'entità di prelievo;

Considerato che l'uso idroelettrico è ad altissimo impatto sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e dell'ambiente idrico circostante insistendo prevalentemente su quelli ad elevato stato di qualità, rischiando di comprometterne il mantenimento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento, il quale stabilisce i casi di esenzione dalla corresponsione del canone;

Considerato che l'uso domestico, ai sensi dell'articolo sopra citato, è esente dalla corresponsione del canone;

Considerato che per l'uso agricolo in alcuni ambiti territoriali regionali, allo stato attuale il parametro "portata di concessione" è sostituito dagli ettari di superficie irrigata, nei casi previsti dall'articolo 5 del RD 1775, e che pertanto è stato ritenuto opportuno, nei casi specifici di concessioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali al 31 dicembre 2015, per l'anno 2016 di mantenere tale parametro;

Ritenuto opportuno procedere, sulla base di quanto finora espresso, alla definizione dei valori del canone unitario di concessione e del canone minimo forfettario secondo quanto riportato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, il quale stabilisce i casi e le modalità di determinazione delle maggiorazioni del canone;

Ritenuto pertanto di stabilire che gli importi derivanti dal calcolo del canone secondo la formula e le modalità di cui all'articolo 14 del regolamento, commi da 6 a 10, adottando i valori dei parametri di cui alla tabella dell'allegato A alla presente deliberazione debbano considerarsi, per tutti gli usi ad esclusione dell'uso potabile, triplicati nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde, o comunque risorsa riservata al consumo umano;

Preso atto che per l'uso produzione beni e servizi, l'aver attribuito alle due fasce di utenza di minore impatto il solo valore del CMF - dovuto per il prelievi al di sotto della portata di soglia, con esclusione automatica dei meccanismi di riduzione e maggiorazione- determinerebbe, la mancata applicazione della normativa nazionale e dei principi del regolamento che impongono la triplicazione del canone in caso di prelievi da sorgente o falda o comunque risorsa riservata al consumo umano, dal momento che a prelievi da corpi idrici superficiali e a prelievi da corpi idrici sotterranei verrebbe applicato un unico canone, pari al CMF;

Ritenuto pertanto di adottare, come soglie di prelievo per la definizione delle due fasce di utenza, per le acque sotterranee, valori di circa un terzo inferiori a quelli utilizzati per le acque superficiali ;

Ritenuto, per l'anno 2016 non applicare aliquote di maggiorazione del canone nel caso di corpi idrici in proroga e deroga, al fine di evitare disparità di trattamento tra le utenze in atto sul territorio regionale, in considerazione della disomogeneità e incompletezza delle informazioni presenti negli archivi dei competenti uffici regionali, ricostruiti sulla base dei dati acquisiti dalle province, in assenza di una completa georeferenziazione delle utenze che impattano su tali corpi idrici;

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento, il quale stabilisce i casi e le modalità di determinazione delle riduzioni del canone;

Considerata la disomogeneità e incompletezza delle informazioni contenute negli archivi degli uffici regionali, ricostruiti sulla base dei dati acquisiti dalle province, in ordine alla tipologia di misure di risparmio attuate dalle utenze in atto, che rendono difficile valutare le diverse ricadute positive in base alle singole categorie di uso e al contesto territoriale di riferimento;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni suddette adottare per l'anno 2016 un'univoca aliquota di riduzione del canone pari al 25% per tutte le casistiche di attuazione di misure di risparmio previste dall'articolo 16 del regolamento;

Considerato che ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario che l'utenza produca la documentazione attestante la messa in atto di misure volte al risparmio idrico, come definite all'interno dello stesso articolo 16 sopra menzionato;

Preso atto che la scadenze ravvicinate di pagamento del canone di cui alla L.R. 81/2015 rendono difficoltoso il meccanismo di produzione, da parte dell'utenza, della documentazione, quali progetti e rendicontazioni di investimenti, e di applicazione della predetta riduzione, da parte dei competenti settori regionali;

Ritenuto pertanto di fissare al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per la presentazione, ai competenti settori regionali, da parte dei concessionari, della documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio e di stabilire che l'applicazione delle riduzioni sull'importo del canone dovuto per l'anno 2016 sia scomputata dagli importi che saranno dovuti per l'anno 2017;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge regionale n.80/2015 la Giunta regionale provvede, a cadenza almeno triennale, all'aggiornamento dei canoni, sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, nonché delle eventuali misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma stipulati ai sensi dell'articolo 101 comma 10 del D.lgs.n.152/2006;

Ritenuto, considerate le ingenti novità sul calcolo dei canoni introdotte dal regolamento, di limitare, in via transitoria, la determinazione dei parametri di riferimento relativamente al solo anno 2016, rinviando ad atto successivo la determinazione in via definitiva dei canoni e i successivi aggiornamenti, a decorrere dall'annualità 2017;

Preso atto che la scadenza del canone 2016, per le concessioni rilasciate nel corso del 2016 e per quelle rilasciate antecedentemente al 01/01/2016, è stabilita per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1 della l.r.

81/2015, al 31/12/2016, da versare unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico;

Stabilito che il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia;

Stabilito che, per i titoli abilitativi in scadenza rilasciati in corso d'anno, fatti salvi quelli per i quali è dovuto il pagamento del solo canone minimo forfettario, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;

Considerato che l'importo del canone non può essere inferiore al valore del canone minimo forfettario;

Considerato che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo o comunque al canone minimo forfettario non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

Stabilito che per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche di settore in materia di entrate extra tributarie, in particolare si applica quanto previsto al Capo II, sezione III, artt. 18, 18bis, 19, 20, 20bis e 21, Capo III Sezione II art. 24, 26 e 35 del regolamento n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Stabilito che le modalità di versamento sono disciplinate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 23 della legge regionale n. 80/2015 in materia di oneri istruttori, il quale stabilisce che gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione, a carico del richiedente, sono determinati sulla base della complessità dell'istruttoria e la Giunta regionale provvede con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni;

Visti in particolare le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 23, il quale stabilisce che per le licenze di attingimento e per le autorizzazioni di uso domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro e per i restanti usi delle acque gli oneri istruttori sono determinati nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro;

Ritenuto di determinare gli oneri istruttori per l'espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sulla base delle tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto, come dettagliati all'allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto in materia di riscossione dei canoni, si applica la vigente normativa di settore;

Ritenuto che la presente deliberazione e gli allegati quali parti integranti e sostanziali della stessa acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento regionale "Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, riportante i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11 comma 1 lettera c) della l.r. 80/2015, ai fini della determinazione del canone da corrispondere per l'anno 2016 per le utilizzazioni delle acque, così come definito all'articolo 14 del regolamento, nonché le aliquote di riduzione del canone, nei casi previsti dal regolamento;
2. di stabilire un'aliquota di riduzione del canone pari al 25% per tutti i casi di cui all'articolo 16 del regolamento;
3. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione, ai competenti settori regionali, da parte dei concessionari, della documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui al punto 2, è fissato al 31 dicembre 2016;
4. di stabilire che l'applicazione delle riduzioni sull'importo del canone dovuto per l'anno 2016 sia scomputata dagli importi che saranno dovuti per l'anno 2017;
5. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, riportante le modalità di pagamento e riscossione del canone di concessione;
6. di determinare gli oneri istruttori per l'espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sulla base delle tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto, secondo quanto dettagliato all'allegato C, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di prendere atto che la scadenza per il pagamento dei canoni 2016 è fissata al 31/12/2016;
8. di stabilire che le disposizioni del presente atto si applicano alle concessioni rilasciate a decorrere dal 01/01/2016 e a quelle rilasciate dalle province in data antecedente il 01/01/2016 per la determinazione del canone 2016;
9. di stabilire che i titolari di concessione sono tenuti al pagamento di quanto richiesto con le modalità e nei termini che saranno indicati in sede di notifica;
10. di autorizzare il Settore Contabilità, trascorsa inutilmente la scadenza di pagamento, a provvedere ai sensi del Regolamento di Contabilità Regionale approvato con D.P.G.R. n.61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

11. di stabilire che la presente deliberazione e gli allegati A, B e C, quali parti integranti e sostanziali della stessa, acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento regionale "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua approvato con DGRT n. 815 del 1/08/2016;

12. di rinviare a successivo atto la determinazione in via definitiva dei canoni e i successivi aggiornamenti, a decorrere dall'annualità 2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO BARRETTA

Il Direttore  
Giovanni Massini

Il Direttore  
Paolo Giacomelli

<b>USO</b>	<b>Tipologia</b>	<b>importo</b>
<b>Uso agricolo</b>	Canone unitario di concessione (CUC)	5 €/(l/s)
	Canone ad ettaro di terreno irrigato, nei casi di derivazione a bocca non tassata ex art. 35 RD 1775/1933	4,5 €/ha
	Canone minimo forfettario (CMF)	70 €
<b>Uso ittiogenico</b>	Canone unitario di concessione (CUC)	3,55 €/(l/s)
	Canone minimo forfettario (CMF)	130 €
<b>Uso per produzione di beni e servizi</b> Categoria per richieste maggiori a 50.000 mc/anno (acque superficiali) e 16.000 mc/anno acque sotterranee)	Canone unitario di concessione (CUC)	300 €/(l/s)
	Canone minimo forfettario (CMF)	4.000 €
<b>Uso per produzione di beni e servizi</b> Categoria per richieste maggiori a 10.000 mc/anno (acque superficiali) e 3000 mc/anno (acque sotterranee) e minori o uguali a 50.000 mc/anno (acque superficiali) e 16.000 mc/anno acque sotterranee)	Canone minimo forfettario (CMF)	3.200 €
<b>Uso per produzione di beni e servizi</b> Categoria per richieste minori o uguali a 10.000 mc/anno (acque superficiali) e 3000 mc/anno (acque sotterranee)	Canone minimo forfettario (CMF)	1.600 €
<b>Uso potabile</b>	Canone unitario di concessione (CUC)	230 €/(l/s)
	Canone minimo forfettario (CMF)	400 €
<b>Uso civile</b>	Canone unitario di concessione (CUC)	12 €/(l/s)
	Canone minimo forfettario (CMF)	230 €
<b>Uso idroelettrico / forza motrice</b>	Canone unitario di concessione (CUC)	37 €/KW
	Canone minimo forfettario (CMF)	138 €
<b>Uso privato da acque superficiali</b>	Canone unitario di concessione (CUC)	12 €/(l/s)
	Canone minimo forfettario (CMF)	210 €

Nel caso di prelievi da acque sotterranee l'importo del canone, derivante dalla formula CUC X PS è triplicato per tutti gli usi ad eccezione dell'uso potabile, fermo restando il pagamento del CMF che è comunque dovuto, ai sensi dell'art.12bis del R.D.1775/1933.

## Allegato B

### Modalità di versamento dei canoni

1. L'importo previsto dovrà essere versato sul conto corrente individuato dall'Amministrazione Regionale, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli uffici postali o presso gli uffici dell'Ente. Il mancato o tardivo ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

E' possibile ricorrere al pagamento mediante versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a **Regione Toscana**:

- codice IBAN IT 8900760102800001031575820 indicando nella **causale**: “**Oneri istruttori, Codice fiscale e n. concessione**”;

- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale**: “**Canone, Codice fiscale e n. concessione**”;

- codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella **causale**: “**Imposta, Codice fiscale e n. concessione**”.

Inoltre è possibile ricorrere al pagamento mediante bonifico su c/c bancario intestato a Tesoreria della Regione Toscana acceso c/o il Monte dei Paschi di Siena Agenzia 17- via di Novoli, 27- 50127 Firenze IBAN IT13M0103002818000094002585 indicando nella causale:

- l'oggetto del versamento (*imposta/canone/oneri*)
- codice fiscale del concessionario
- n. della concessione.

In caso di versamento tramite bonifico bancario/postale è *tassativamente* necessario:

- effettuare un versamento per ogni singola concessione;

In alternativa è possibile utilizzare la modalità di pagamento on - line accedendo alla piattaforma dei pagamenti regionali <http://open.toscana.it> cliccando su “Servizi Toscana”, poi su “demanio idrico”.

2. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici dell'Ente, le modalità di pagamento indicate nei commi precedenti potranno essere variate, qualora ritenuto opportuno, per garantire maggiore efficienza ed efficacia dei pagamenti.

### Avvisi di scadenza e avvisi bonari

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, il “Settore politiche fiscali e riscossione” può inviare ai concessionari avvisi di scadenza e/o comunicazioni.

2. Il Settore può, altresì, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei canoni non versati, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del concessionario ed alla determinazione del canone dovuto.

L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito secondo le risultanze del sistema informativo regionale per consentire al concessionario di regolarizzare la propria posizione.

### Riscossione coattiva

1. Decorsi i termini di pagamento, viene attivata la procedura per la fase di riscossione coattiva mediante l'iscrizione a ruolo del credito non pagato regolarmente.

### Garanzie

1. Per quanto riguarda la disciplina delle garanzie si rimanda agli art. da 60 a 63 del regolamento di attuazione dell'articolo 11 della l.r. 80/2015 in materia di utilizzo delle acque.

### **Modalità di versamento degli oneri istruttori**

1. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.
2. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è dovuto comunque a prescindere dall'esito del procedimento.
3. Gli altri enti pubblici che facciano richiesta di concessione di beni demaniali per i compiti di istituto, sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.

### **Rimborsi di somme erroneamente corrisposte**

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità.
2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento, il rimborso delle somme versate erroneamente. Sulla domanda di rimborso la struttura competente provvede entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

### **Importi minimi**

1. Per le somme erroneamente versate non si procede al rimborso se di importo pari o inferiore ad euro 12,00.
2. Non si fa luogo al recupero dei crediti, qualora l'ammontare dovuto, sia pari o inferiore ad euro 12,00.

### **Controllo di merito in materia di riscossione**

1. Il controllo di merito sulla riscossione consiste nella verifica incrociata tra canone dovuto, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni, al fine di evidenziare le eventuali evasioni totali o parziali del canone, i ritardati pagamenti e gli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.

<b>Procedimento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Onere istruttorio</b>
Autorizzazioni alla ricerca, varianti non sostanziali, ad eccezione dell'uso idroelettrico	Valore forfettario	€ 75,00
Concessioni derivazioni da acque superficiali (tutti gli usi, escluso l'idroelettrico), compresi rinnovi e varianti sostanziali	Canone superiore al minimo	€ 350,00
	Canone minimo	€ 100,00
Concessioni derivazioni (acque sotterranee) , compresi rinnovi e varianti sostanziali	Unico punto di presa	€ 100,00
	Più punti di presa	€ 300,00
Uso idroelettrico / forza motrice (tutti i procedimenti)	Canone superiore al minimo	€ 500,00
	Canone minimo	€ 100,00
Uso privato da acque superficiali (tutti i procedimenti)	Valore forfettario	€ 75,00
Licenze di attingimento, licenze di uso e autorizzazioni per uso domestico	Valore forfettario	€ 30,00
Volture e rinunce	Valore forfettario	€ 75,00